

**Fascicolo Informativo**

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
DEL RAMO DANNI

**LINEA STRADA FORZE ARMATE  
FORZE DELL'ORDINE**

# DANNI

---

# AUTOVETTURE

**Il presente Fascicolo Informativo contenente:**

Informativa ex art. 13 ■  
del D.lgs. 196 del 30/6/2003

Nota Informativa ■

Glossario ■

Condizioni di assicurazione ■

**deve essere consegnato al Contraente prima  
della sottoscrizione del contratto**

*Prima della sottoscrizione leggere  
attentamente la Nota Informativa*



**Vittoria**  
Assicurazioni

<b>Tabella</b>	pag. 1
<b>Nota Informativa</b>	pag. 1
<b>Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003</b>	pag. 1
<b>Glossario</b>	pag. 1
<b>Sezione di Danni</b>	pag. 1
Condizioni Generali	pag. 1
Condizioni Furto e incendio	pag. 6
Condizioni Casco	pag. 7
Garanzie accessorie	pag. 10
<b>Sezione Vincoli</b>	pag. 1

## Adempimenti in caso di sinistro

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Furto	Denuncia all'Autorità locale completa, in caso di furto parziale, della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo.	Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità comunicando, per il caso del furto parziale, dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di furto totale: - certificato cronologico generale; - certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso; - originale del libretto di circolazione se non compreso nella denuncia di furto.
Incendio	Conservare le tracce del danno.	Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	In caso di perdita totale: certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo e certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore
Eventi sociopolitici	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato.		
Eventi naturali / caduta oggetti		Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità e comunicando dove si trova il veicolo per la perizia	Ricevuta fiscale/fattura attestante la riparazione del veicolo.
Danni da effrazione	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato		
Perdita chiavi			Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per l'apertura delle portiere e per la sostituzione delle serrature.
Danni alla tappezzeria		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per il reintegro della tappezzeria. Documentazione attestante l'avvenuto trasporto della persona per soccorso.
Rimborso premio R.C.A.		Denuncia di furto del veicolo presentata all'Autorità	
Spese di traino, custodia, parcheggio			Ricevuta fiscale/fattura attestante la spesa sostenuta
Cristalli		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	Ricevuta fiscale/fattura attestante la sostituzione del cristallo
Recupero spese nuova immatricolazione o passaggio di proprietà		Denuncia di furto presentata all'Autorità o, in caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, descrizione del fatto attestante la perdita totale del veicolo.	In caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, documentazione attestante la perdita totale del veicolo (certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione).

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Rimborso Imposta di Proprietà		Denuncia di furto presentata all'Autorità o, in caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, descrizione del fatto attestante la perdita totale del veicolo.	Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di proprietà se non oggetto di furto
Danni al bagaglio		Denuncia presentata all'Autorità con la descrizione del bagaglio danneggiato	
Maxicasco		Denuncia all'Agenzia allegando descrizione della dinamica del sinistro ed informazioni relative al luogo in cui è ricoverato il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico
Collisione		Denuncia all'Agenzia allegando la constatazione amichevole di incidente, se compilata, o in caso contrario con la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico

# Nota Informativa

Contratto di assicurazione - Sezione Danni Autoveature  
(Reg.ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

## A. Informazioni sull'impresa di assicurazioni

### 1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

Posta elettronica: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it)

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

### 2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa\*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

\* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

## B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto può avere durata annuale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

### “Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta da eseguirsi a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.

Il contraente può sottoscrivere le coperture assicurative Persona descritte nella presente Nota Informativa unitamente alla garanzia di responsabilità civile autoveicoli o separatamente. Nel primo caso i termini e modalità per l'esercizio della disdetta sono regolati dalle Condizioni Generali di assicurazione, Sezione Responsabilità civile “Rinnovo del contratto” (si rimanda alla Nota Informativa per la garanzia Responsabilità civile dei veicoli a motore).

Qualora le garanzie Danni siano state acquistate separatamente termini e modalità per l'esercizio della disdetta sono regolati dalle Condizioni Generali di assicurazione, Sezione Danni "Proroga del contratto".

### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La coperture assicurative offerte nella Sezione Danni sono le seguenti:

**Furto e incendio:** sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio del veicolo, furto o rapina (consumati o tentati). La garanzia è disciplinata, nel dettaglio, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni "Condizioni Furto e Incendio".

**Casco:** è una garanzia volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione e può essere prestata in diverse forme (maxicasco, collisione, collisione integrativa e collisione a perdita totale).

La garanzia è disciplinata, nel dettaglio, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni "Condizioni Casco".

**Garanzie Accessorie:** sono valide solo se richiamate in polizza e sono concedibili solo in abbinamento alle garanzie Furto, Incendio e/o Casco.

La Sezione Danni prevede le "Condizioni di assicurazione comuni a tutte le garanzie" (Condizioni comuni) che regolano, ad esempio, le esclusioni generali, le variazioni del rischio, le modalità di denuncia dei sinistri, i criteri di determinazione del danno, il meccanismo di adeguamento automatico del valore assicurato e del premio, la disdetta e il recesso dal contratto.

#### "Avvertenza"

Si richiama in particolare l'attenzione sui criteri di determinazione del danno subito dall'assicurato e si rimanda alla Sezione Danni, Condizioni Comuni "Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo", nonché alle Condizioni relative alle singole garanzie e alla nozione di "Degrado" contenuta nel Glossario.

### Furto e incendio

Le garanzie sono disciplinate, nel dettaglio, dalle Condizioni Furto e Incendio "Oggetto dell'Assicurazione".

Ai fini della determinazione del valore del veicolo (e degli accessori fissati stabilmente) fanno fede fattura di acquisto o documentazione fiscale (se si discute di accessori montati successivamente).

#### "Avvertenza"

Sono previste limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative previste dalle Condizioni comuni "Esclusioni".

Salva diversa pattuizione inserita nel contratto, l'assicurazione non comprende i danni ad apparecchiature non di serie, alle cose trasportate o causati da semplici bruciature non seguite da incendio. Non rientrano in copertura neppure i danni dovuti a fenomeno elettrico. Per il dettaglio si rimanda alla Sezione Danni - Condizioni Furto e Incendio "Esclusioni".

#### "Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di massimale (determinato dal valore del veicolo) e, se richiesto, di franchigie e scoperti.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di assicurazione "Scoperto e franchigia".

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

**Massimale e somma assicurata:** è la somma indicata nel contratto entro il cui limite Vittoria si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Valore del veicolo: € 50.000,00  
Importo del sinistro: € 30.000,00  
Indennizzo: € 30.000,00  
Valore del veicolo: € 50.000,00  
Importo sinistro: € 60.000,00  
Indennizzo: € 50.000,00

Nel caso in cui l'autovettura sia assicurata per un importo inferiore rispetto a quanto riportato in fattura o rispetto al valore commerciale, si incorre, in caso di sinistro, nell'applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.

Esempio

Valore del veicolo = € 50.000,00  
Importo assicurato al momento del sinistro = € 25.000,00  
Importo del sinistro = € 20.000,00  
Proporzione tra importo assicurato e valore del bene =  $25.000/50.000 = 50\%$  (è stata assicurata solo la metà del valore del veicolo)  
Indennizzo = 50% di 20.000,00 = € 10.000,00 (applicata la regola proporzionale)

Franchigie e scoperti: la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 50,00  
Ammontare del danno = € 200,00  
Indennizzo =  $200,00 - 50,00 = € 150,00$

B) Franchigia = € 50,00  
Ammontare del danno = € 40,00  
Indennizzo = € 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

Scoperto

A) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno  
Ammontare del danno = € 200,00  
Importo dello scoperto =  $10\% * 200,00 = € 20,00$   
Indennizzo =  $200,00 - 20,00 = € 180,00$

B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di € 30,00  
Ammontare del danno = € 200,00  
Importo dello scoperto =  $10\% * 200,00 = € 20,00$   
Indennizzo =  $200,00 - 30,00 = € 170,00$

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessun indennizzo.

Per la determinazione dell'ammontare del danno si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni "Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo".

## Casco

Le garanzie sono disciplinate, nel dettaglio, dalle Condizioni Casco: la garanzia è valida nella forma indicata in polizza.

Ai fini della determinazione del valore del veicolo (e degli accessori fissati stabilmente) fanno fede fattura di acquisto o documentazione fiscale (se si discute di accessori montati successivamente).

Di seguito vengono descritte le diverse forme nella quali può essere prestata la garanzia Casco.

**A) Maxicasco:** garanzia volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione.

Si rimanda alla Sezione Danni - Garanzia totale maxicasco "Oggetto dell'assicurazione".

### "Avvertenza"

Il contratto prevede casi di esclusione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rimanda, per gli aspetti dettaglio, alle Condizioni Casco - Garanzie Collisione - Esclusioni. Per quanto concerne altri casi di esclusione o sospensione della garanzia, si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione Sezione Danni - Condizioni Comuni "Esclusioni" e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile

### "Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di massimale (determinato dal valore del veicolo) e, se richiesto, di franchigie e scoperti.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni "Scoperto e franchigia".

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Valore del veicolo: € 50.000,00  
Importo del sinistro: € 30.000,00  
Indennizzo: € 30.000,00

Valore del veicolo: € 50.000,00  
Importo sinistro: € 60.000,00  
Indennizzo: € 50.000,00

Nel caso in cui l'autovettura sia assicurata per un importo inferiore rispetto a quanto riportato in fattura o rispetto al valore commerciale, si incorre, in caso di sinistro, nell'applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.

Esempio

Valore del veicolo = € 50.000,00  
Importo assicurato al momento del sinistro = € 25.000,00  
Importo del sinistro = € 20.000,00  
Proporzione tra importo assicurato e valore del bene =  $25.000/50.000 = 50\%$  (è stata assicurata solo la metà del valore del veicolo)  
Indennizzo =  $50\%$  di 20.000,00 = € 10.000,00 (applicata la regola proporzionale)

Franchigie e scoperti: la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale: entrambi sono indicati sul simple di polizza.

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessun indennizzo.

Per la determinazione dell'ammontare del danno si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni "Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo".

**B) Collisione:** tale garanzia prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con veicolo identificato.

Per i dettagli si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni - Garanzia Collisione "Oggetto dell'assicurazione".

#### **"Avvertenza"**

Il contratto prevede casi di esclusione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle "Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni - Condizioni Comuni "Esclusioni" e Garanzia Collisione - "Esclusioni "

#### **"Avvertenza"**

Il contratto prevede la presenza di massimale (determinato dal valore del veicolo) e, se richiesto, di franchigie e scoperti.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni - Condizioni Comuni "Scoperto e franchigia" e Garanzia Collisione - "Franchigia fissa".

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Valore del veicolo: € 50.000,00

Importo del sinistro: € 30.000,00

Indennizzo: € 30.000,00

Valore del veicolo: € 50.000,00

Importo sinistro: € 60.000,00

Indennizzo: € 50.000,00

Nel caso in cui l'autovettura sia assicurata per un importo inferiore rispetto a quanto riportato in fattura o rispetto al valore commerciale, si incorre, in caso di sinistro, nell'applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.

Esempio

Valore del veicolo = € 50.000,00

Importo assicurato al momento del sinistro = € 25.000,00

Importo del sinistro = € 20.000,00

Proporzione tra importo assicurato e valore del bene =  $25.000/50.000 = 50\%$  (è stata assicurata solo la metà del valore del veicolo)

Indennizzo =  $50\%$  di 20.000,00 = € 10.000,00 (applicata la regola proporzionale)

Franchigie e scoperti: la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale: entrambi sono indicati sul simple di polizza.

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessun indennizzo.

Per la determinazione dell'ammontare del danno si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni "Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo".

**C) Collisione Integrativa:** garanzia volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del risarcimento diretto (con responsabilità parziale dell'assicurato) sino alla concorrenza di € 2000,00 per sinistro. Per i dettagli si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni - Garanzia Collisione Integrativa "Oggetto dell'assicurazione".

#### "Avvertenza"

Il contratto prevede casi di esclusione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle "Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni - Condizioni Comuni "Esclusioni" e Garanzia Collisione Integrativa - "Esclusioni "

#### "Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di massimale e, se la riparazione non è effettuata presso le Carrozzerie Convenzionate con Vittoria, di franchigie e scoperti.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni - Garanzia Collisione Integrativa "Oggetto dell'assicurazione".

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Nel caso in cui l'autovettura sia assicurata per un importo inferiore rispetto a quanto riportato in fattura o rispetto al valore commerciale, si incorre, in caso di sinistro, nell'applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.

Franchigie e scoperti: la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessun indennizzo.

Per la determinazione dell'ammontare del danno si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni "Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo".

**D) Collisione a perdita totale:** garanzia volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del risarcimento diretto (con responsabilità parziale o totale dell'assicurato) sino alla concorrenza di € 5000,00 per sinistro (se l'assicurato ha responsabilità totale) o € 3000 (in caso di responsabilità parziale). Per i dettagli si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni - Garanzia Collisione a perdita totale "Oggetto dell'assicurazione"

#### "Avvertenza"

Il contratto prevede casi di esclusione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle "Condizioni Generali di

Assicurazione, Sezione Danni - Condizioni Comuni "Esclusioni" e Garanzia Collisione perdita totale - "Esclusioni".

### "Avvertenza"

Il contratto prevede la presenza di massimale e, se la riparazione non è effettuata presso le Carrozzerie Convenzionate con Vittoria, di franchigie e scoperti.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni "Garanzia Collisione a perdita totale - Oggetto dell'assicurazione".

**Massimale e somma assicurata:** è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Nel caso in cui l'autovettura sia assicurata per un importo inferiore rispetto a quanto riportato in fattura o rispetto al valore commerciale, si incorre, in caso di sinistro, nell'applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.

**Franchigie e scoperti:** la franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessun indennizzo.

Per la determinazione dell'ammontare del danno si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Danni "Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo".

### Garanzie accessorie

Sono valide solo se richiamate in polizza e sono concedibili solo in abbinamento alle garanzie Furto, Incendio e/o Casco.

A parziale deroga delle esclusioni riportate dalle Condizioni generali di assicurazione, Sezione Danni "Esclusioni", Vittoria riconosce la possibilità di sottoscrivere garanzie accessorie a Furto ed Incendio e/o Casco tali da estendere la copertura offerta.

Le garanzie di cui sopra (per i dettagli delle quali si rimanda alle Condizioni generali di Assicurazione, Sezione Danni, Garanzie Accessorie Formula F - Formula G - Pacchetto Elite - Atti vandalici - Valore a nuovo e Clausola satellitare) sono le seguenti:

**Danni da effrazione:** prevede l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall'autoveicolo identificato in polizza a seguito di furto o rapina.

**Perdita chiavi:** prevede il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese, sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi;

**Danni alla tappezzeria:** prevede il rimborso all'Assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria dell'autoveicolo identificato in polizza, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada;

**Spese di traino, custodia e parcheggio:** prevede il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autoveicolo assicurato disposti dall'Autorità in caso di furto, rapina o incendio.

**Garanzia cristalli:** prevede il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute dall'Assicurato, per la sostituzione o riparazione dei cristalli di seguito specificati dell'autoveicolo indicato in polizza: parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

**Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà:** prevede il rimborso delle spese sostenute e documentate relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà che l'Assicurato sostiene per la sostituzione dell'autovettura identificata in polizza, a seguito di perdita totale e definitiva;

**Rimborso imposta di proprietà:** prevede il rimborso del danno corrispondente alla perdita

della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro indennizzabile a termini di polizza e la data di scadenza dell'imposta pagata;

**Danni al bagaglio:** prevede il rimborso dei danni ai bagagli dell'Assicurato e dei trasportati familiari, direttamente conseguenti ad incidente di circolazione, incendio o furto, azione del fulmine, scoppio ed esplosione del carburante che comportino la perdita totale e definitiva dell'autovettura identificata in polizza.

**Garanzia ripristino airbag:** prevede rimborso delle spese per ripristinare gli airbag in seguito ad attivazione dovuta a causa accidentale o ad incidente.

**Garanzia lavaggio:** in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina prevede rimborso spese lavaggio.

**Garanzia trasporto:** prevede indennizzo danni subiti dal veicolo a bordo di navi o treni limitatamente alle ipotesi indicate.

**Atti vandalici, fenomeni naturali, caduta oggetti (abbinabile solo alla garanzia Incendio):** prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, nel limite del valore dichiarato, derivanti da eventi descritti nelle condizioni generali di assicurazione.

**Valore a nuovo** (riservata alle autovetture ad uso privato e abbinabile alle garanzie Furto/Incendio e atti vandalici): con questa clausola non viene applicato alcun degrado nel caso di danno totale entro 6 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo assicurato e, nel caso di danno parziale, entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato.

**Clausola satellitare** (riservata alle autovetture ad uso privato e abbinabile alla garanzia Furto): se il Contraente in sede di stipulazione del contratto dichiara che sul veicolo assicurato è installato un antifurto satellitare regolarmente attivato ha diritto ad uno sconto sul premio. Si rimanda alla relativa clausola contenuta nella Sezione Danni - garanzie accessorie per gli obblighi in caso di sinistro.

#### **"Avvertenza"**

Tutte le suddette garanzie prevedono limiti di indennizzo o limitazioni, per i dettagli delle quali si rimanda alle Condizioni generali di Assicurazione, Sezione Danni, Garanzie Accessorie.

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

##### **"Avvertenza"**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 144 comma 2 della Legge.

Tali dichiarazioni legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all'articolo alle Condizioni Generali di assicurazione Sezione Danni nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il contraente deve dare immediata comunicazione all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di "diminuzione del rischio", ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio.

In caso di "aggravamento del rischio", ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, Vittoria ha diritto di chiedere la modificazione delle condizioni in corso.

In caso di mancata accettazione delle nuove condizioni da parte del contraente, Vittoria ha diritto di recedere dal contratto.

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l'avviso all'Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, l'Impresa può non pagare l'indennizzo qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l'Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l'importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

Rimandiamo ai sopra citati articoli ed alle condizioni generali di assicurazione Sezione Danni "Variazioni Rischio" per i termini relativi al recesso e gli aspetti di dettaglio.

Esempio

Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di stipula del contratto di assicurazione, ha provveduto a far disinstallare l'antifurto satellitare.

## 6. Premi

Il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.

In caso di incendio o furto dell'autovettura assicurata, anche se è concesso il pagamento frazionato in più rate, il premio è interamente dovuto.

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;

pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

## 7. Rivalse

### "Avvertenza"

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.

## 8. Diritto di recesso

### "Avvertenza"

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell'Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione Sezione Danni, "Adeguamento del premio" e "Proroga del contratto".

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

## 10. Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

## 11. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa

### Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

### Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

## C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

### 12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo

#### “Avvertenza”

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dalla Condizioni generali di Assicurazione, Sezione Danni “Modalità per la denuncia dei sinistri” (si rinvia alla relativa tabella).

Si precisa che la gestione dei sinistri relativi a servizi di assistenza legati a circolazione stradale e tutela legale è affidata ad un'impresa terza la cui procedura è disciplinata dalle relative condizioni generali di assicurazione (Vittoria Formula Tutela Legale e Vittoria Assistance).

#### “Avvertenza”

Si richiama in particolare l'attenzione sui criteri di determinazione del danno subito dall'assicurato e si rimanda alla Sezione Danni, Condizioni Comuni “Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo”, nonché alle Condizioni relative alle singole garanzie e alla nozione di “Degrado” contenuta nel Glossario.

### 13. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - e-mail [servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it](mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it)). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

#### **14.Arbitrato** **“Avvertenza”**

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.

Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.

In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.

In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)  
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



# Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.

## **Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)**

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6).

1 La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

4 Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., a Europ Assistance Italia S.p.A. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all'Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
  - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.

Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.

### Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

- assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
- commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Legge 26 maggio 2000, n.137;
- nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d'Italia (Largo Bastia, 35 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato);
- Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati: società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.

7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

#### Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Assistenza Clienti, Via Caldera n. 21 - 20153 Milano (n. verde 800.016611 - e-mail [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it))(10).

9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10 L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

**Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:**

## **Accessori**

Le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al veicolo che possono essere:

- "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, essendo inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi;
- non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi.

## **Assicurato**

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione o, per le garanzie diverse dalla R.C.A., il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.

## **Contraente**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

## **Degrado**

Percentuale di riduzione che viene applicata sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del veicolo (o di analogo modello se fuori produzione) al momento del sinistro.

## **Franchigia**

L'importo pattuito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

## **Legge**

Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private, e successive modificazioni.

## **Prezzo di listino**

Il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada; in assenza di tale documento, il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del veicolo, comprensivo di accessori di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.

## **Proprietario**

L'intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati alla figura del proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

## **Regolamento**

I Regolamenti d'esecuzione del Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni private.

## **Scoperto**

La percentuale d'importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

## **Tariffa**

La tariffa di Vittoria in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

## **Valore dichiarato**

Quello che il Contraente attribuisce al veicolo, indicato in polizza, comprensivo d'eventuali accessori "di serie". Sono inclusi, semprechè compresi nella somma assicurata, anche gli accessori "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del veicolo o, in mancanza di tale documento, in polizza.

## Condizioni comuni per tutte le garanzie

### Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 144 della Legge.

### Esclusioni

Salvo quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l'assicurazione non copre i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest'ultima solo nel caso delle garanzie Incendio/Furto e delle garanzie accessorie), del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie.

### Assicurazioni concorrenti

Il Contraente deve dare comunicazione a Vittoria della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. Vittoria, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni (art. 1910 Codice Civile).

### Decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalla data ed ora di pagamento del premio, salvo che il contratto stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio se avvenuto entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile).

### Pagamento del premio

La prima rata del premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse da Vittoria che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto (art. 1188 del Codice Civile). Salvo diversa specifica pattuizione, il premio annuo è sempre determinato per un anno assicurativo. Nel caso di incendio o furto totale del veicolo, il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate.

## Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i Paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto. Per i sinistri verificatisi all'estero, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia nella valuta corrente.

## Alienazione del veicolo assicurato

In caso d'alienazione del veicolo, l'assicurazione cessa con effetto immediato al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla Legge per la pubblicità del trapasso stesso.

Qualora il Contraente richieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà dello stesso intestatario al P.R.A. (o del coniuge convivente), la polizza vale per il nuovo rischio dalla data che risulta dal documento con cui Vittoria stabilisce le nuove condizioni di garanzia e di premio. In questo caso:

- a) qualora sia dovuto un maggior premio, Vittoria provvederà al conguaglio dello stesso per l'annualità in corso;
- b) qualora il nuovo premio risulti inferiore, Vittoria provvederà all'eventuale rimborso della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge, relativo alle garanzie Incendio, Furto, Casco ed Eventi sociopolitici, eventi naturali, caduta oggetti.

## Variazioni di rischio

Qualora nel corso del contratto avvengano variazioni dei dati di rischio dichiarati in polizza, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione. Nel caso la variazione implichi un aggravamento di rischio che comporti l'applicazione di diverse condizioni di garanzia e di *premio*, Vittoria ha diritto di chiedere le relative modificazioni delle condizioni in corso. Se l'Assicurato non accetta le nuove condizioni, Vittoria ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i *sinistri* che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso (art. 1898 comma del Codice Civile).

## Assicurazione per conto altrui

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve compiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

L'accertamento e la determinazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata al Contraente se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato (art. 1891 del Codice Civile).

## Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto, all'agenzia Vittoria presso cui è appoggiato il contratto o alla sede legale di Vittoria, entro tre giorni da quando il Contraente ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità presunta del danno e della data dell'evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori (art. 1910 del Codice Civile), il Contraente deve darne avviso a ciascuno di essi.

Nel caso di furto o rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a Vittoria copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.

## Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Vittoria, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora il consenso di Vittoria non sia comunicato nel termine predetto o nel caso sussista urgenza, oggettivamente documentabile, di effettuare le riparazioni, l'Assicurato può procedere al ripristino ma deve obbligatoriamente conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Vittoria, senza aver diritto ad indennità.

Vittoria ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l'indennizzo; rimarranno comunque a carico dell'Assicurato gli importi dovuti per degrado, franchigie e scoperti, così come previsto ai successivi punti.

Vittoria ha inoltre facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendo il controvalore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previsti dal contratto.

## Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato

### a) Danno totale

Nel caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo assicurato, il danno è pari al valore commerciale del veicolo, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nell'ambito del capitale assicurato, l'ammontare del danno è determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista QUATTORUOTE del mese in cui il sinistro è accaduto. In mancanza di quotazione si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX. In ulteriore difetto, si avrà riguardo alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo.

### b) Danno parziale

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro, si opererà una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al veicolo con le modalità sopra riportate e il prezzo di acquisto a nuovo del veicolo al momento del sinistro (art. 1908 del Codice Civile).

### c) Regola proporzionale

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, Vittoria risponde dei danni nella proporzione esistente fra il capitale assicurato e il valore effettivo del veicolo (art. 1907 del Codice Civile).

### d) I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in forza delle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'Assicurato e sempre che l'imposta sia compresa nel capitale assicurato.

Ove il veicolo assicurato sia intestato e di proprietà di Società di Leasing, Vittoria, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'Imposta, una quota dell'IVA pagata sino alla data del sinistro; quota che sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.

Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo conseguenti alle riparazioni né le spese per il traino o la sua custodia.

## Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, Vittoria corrisponderà all'Assicurato, nei limiti del valore assicurato, l'importo indennizzabile previa deduzione della franchigia o dello scoperto, con gli eventuali minimi, indicati in polizza.

Limitatamente ai danni diversi dal furto totale, qualora l'importo indennizzabile (calcolato al netto di scoperti/degradi/franchigie contrattualmente previsti) supera il capitale assicurato in polizza, Vittoria corrisponde l'intero capitale assicurato con il solo limite del valore commerciale.

## Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, nella valuta corrente, entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti previsti per singola garanzia.

In caso di assicurazioni concorrenti, Vittoria provvede al pagamento dell'indennizzo, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso in cui la stessa polizza sia ripartita per quote fra più imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

## Adeguamento del valore assicurato e del premio

Vittoria si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in base alle condizioni tariffarie al momento vigenti.

## Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

Il Contraente, quando stipula il contratto, indica la marca ed il modello dell'autovettura da assicurare, nonché mese ed anno della sua prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.

Se l'autovettura risulta quotata nella rubrica "Auto Nuove" o "Auto Usate" della rivista Quattroruote, Vittoria si impegna, ad ogni scadenza annuale e comunque non prima di 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto, ad adeguare il valore assicurato iniziale ed il relativo premio in base al rapporto tra il valore dell'auto indicato dalla rivista Quattroruote del mese precedente la data di stipulazione del contratto ed il valore indicato dalla rivista stessa del mese precedente la data della scadenza annuale.

Resta inteso che l'adeguamento automatico sarà attuato solo nell'ipotesi in cui il valore assicurato sia superiore a quello attribuito all'autovettura dalla rivista Quattroruote.

L'adeguamento automatico non troverà più applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, come pure nel caso in cui l'autovettura non fosse più censita o valutata per qualsiasi motivo. Il Contraente potrà comunque avvalersi a ciascuna scadenza anniversaria della condizione contemplata al punto precedente.

## Adeguamento del premio

Alla scadenza annuale, il contratto potrà essere rinnovato con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente concordate.

Le nuove condizioni di tariffa si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del premio e del rilascio da parte di Vittoria dei documenti contrattuali con indicate le nuove condizioni di tariffa.

In caso di variazioni tariffarie, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione scritta da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede di Vittoria o presso l'Agenzia

a cui la polizza è assegnata, entro il giorno di scadenza del contratto.

In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile (periodo di mora).

### **Proroga del contratto**

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo "Adeguamento del premio", la disdetta del contratto e' inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida disdetta, è prorogato come previsto al precedente comma.

Qualora il contratto venga stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova pertanto applicazione il periodo di Mora di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

### **Forma delle comunicazioni**

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o con fax all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione di Vittoria.

### **Rinuncia al diritto di surrogazione**

Vittoria rinuncia nei confronti del Conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo o, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

### **Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo, in quanto persona fisica, del Contraente. Se Contraente è persona giuridica (società di persone o di capitali o enti di qualsiasi genere), il foro competente è quello previsto dalla Legge.

### **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di Legge.

## Condizioni Furto e Incendio

### Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nel limite del valore dichiarato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori "non di serie" (escluse apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi), purché siano fissati stabilmente sul veicolo, siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati o nella fattura d'acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, ad esclusione dei danni derivanti dall'asportazione di ricambi ed accessori non stabilmente fissati al veicolo derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso quello dall'azione del fulmine;
- esplosione e scoppio del veicolo o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio;
- furto o rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

### Esclusioni

Salva diversa pattuizione risultante in polizza, l'assicurazione non comprende i danni:

- ad apparecchiature ed impianti fonoaudiovisivi "non di serie";
- alle cose trasportate;
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

### Liquidazione dei danni - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, e comunque dopo la consegna dei documenti previsti, mediante accordo fra le parti ovvero, in caso di controversia, su decisione di un Collegio di periti concordemente nominati da Vittoria e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Vittoria e del Contraente in parti eguali. Il Contraente conferisce a Vittoria la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo a lui spettante.

### Pagamento delle indennità - sospensione in caso di procedura giudiziaria

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito con le modalità di cui al punto "Pagamento dell'indennizzo", sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'art. 2742 del Codice Civile se sul veicolo o insistano privilegi, pegni o ipoteche.

Il Contraente, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, se soggetto ad immatricolazione al Pubblico Registro, deve produrre:

- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico relativo al veicolo rubato;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso.

Analoga documentazione deve essere prodotta anche per i natanti, se soggetti a trascrizione.

Inoltre, il Contraente, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve produrre copia autentica della denuncia resa alla competente Autorità Giudiziaria.

È inoltre facoltà di Vittoria richiedere:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli accessori "non di serie";
- certificato di chiusura istruttoria;
- procura a vendere;
- la serie originale di chiavi in dotazione del veicolo.

In caso di furto totale Vittoria provvederà alla liquidazione del danno dopo il trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia e comunque dopo la produzione della documentazione richiesta. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Vittoria appena ne abbia notizia. Se Vittoria ha già pagato l'indennizzo, acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione di Vittoria stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra Vittoria e l'Assicurato nella medesima proporzione.

### **Inopponibilità all'impresa degli atti di rilevazione del danno e successivi**

Le pratiche iniziate da Vittoria per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento non pregiudicano le ragioni di Vittoria stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

### **Estensione della garanzia agli apparecchi fonovisivi non di serie, valida solo per autoveicoli**

La garanzia è estesa, a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni, agli apparecchi ed impianti fonovisivi "non di serie", se compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto, indicati specificamente nella fattura d'acquisto o, in mancanza di simile documentazione, in polizza (come marca/modello), purché stabilmente fissati all'autoveicolo assicurato o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del sinistro. Il valore delle parti mobili (ad esempio il frontalino) viene indennizzato se le stesse, a seguito di furto parziale o totale della parte fissa, vengono consegnate a Vittoria.

La garanzia è prestata con il limite massimo pari al 15% della somma complessivamente assicurata per l'autoveicolo.

## **Condizioni Casco**

La garanzia è operante nella forma indicata in polizza.

### **Garanzia totale "Maxicasco"**

#### **Oggetto dell'assicurazione**

Vittoria si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori "non di serie", stabilmente fissati sul veicolo stesso, purché siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura d'acquisto del veicolo, o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.

## Garanzia “Collisione”

### Oggetto dell’assicurazione

Vittoria si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall’autoveicolo identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori “non di serie”, stabilmente fissati sul veicolo stesso, purché siano compresi nel valore dichiarato e siano indicati nella fattura d’acquisto del veicolo o attraverso documentazione fiscale se installati successivamente, in conseguenza di collisione con veicoli identificati.

### Esclusioni

La garanzia non è operante se

- il sinistro si verifica mentre il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla Legge;
- il Conducente si trova, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Inoltre sono esclusi i danni:

- causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
- provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
- cagionati da surriscaldamento, grippaggio o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
- conseguenti a furto e rapina (consumati o tentati); conseguenti inoltre a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi previsti all’ “Oggetto dell’Assicurazione” (Garanzia totale “Maxicasco” o Garanzia “Collisione”);
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli apparecchi fonoaudiovisivi “non di serie” non compresi nel valore dichiarato e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificamente in polizza.

### Garanzia collisione integrativa

L’assicurazione opera esclusivamente nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell’ambito del “risarcimento diretto”, ai sensi degli articoli 149 e 150 della Legge e relativo regolamento, e solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE responsabilità dell’Assicurato nella causa del sinistro.

### Oggetto dell’assicurazione

Vittoria si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato, rimasti a carico dell’Assicurato per la propria quota di responsabilità, sino alla concorrenza dell’importo di Euro 2.000 per sinistro, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori non di serie, purché compresi nel valore dichiarato ed indicati nella fattura d’acquisto, alle seguenti condizioni:

1. senza applicazione di degrado/franchigia/scoperto, a condizione che le riparazioni siano eseguite presso un Carrozzeria Convenzionata con Vittoria Assicurazioni S.p.A.;
2. senza applicazione di degrado ma con l’applicazione di uno scoperto pari al 20% del danno rimasto a carico dell’Assicurato per la propria quota di responsabilità, nel caso in cui le riparazioni non siano eseguite o siano eseguite presso una carrozzeria non rientrante tra quelle convenzionate da Vittoria Assicurazioni S.p.A.

In nessun caso l’indennizzo corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all’Assicurato con

procedura di risarcimento diretto, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo e rimasti a carico dell'Assicurato si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla Compagnia nell'ambito della gestione del sinistro R.C.A. da risarcimento diretto.

## Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
- nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati .durante la circolazione su pista (autodromi e similari).

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

## Garanzia collisione a perdita totale

L'assicurazione opera esclusivamente nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del "risarcimento diretto", ai sensi degli articoli 149 e 150 della Legge e relativo regolamento, e solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE O TOTALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro.

## Oggetto dell'assicurazione

Vittoria si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori non di serie, purché compresi nel valore dichiarato ed indicati nella fattura d'acquisto, solamente nel caso di perdita totale del veicolo. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'importo determinato in base a quanto previsto dall'articolo "determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato" delle Condizioni di Assicurazione consegnate al Contraente sia pari o superiore all'80% del valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Vittoria corrisponderà all'Assicurato:

1. nel caso di **sua responsabilità totale**, un indennizzo massimo di Euro 5.000 per sinistro;
2. in caso di **responsabilità parziale** dell'Assicurato, un indennizzo massimo di Euro 3.000 per sinistro (che si cumulerà con quanto risarcito ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni).

In nessun caso l'indennizzo corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all'Assicurato con procedura di risarcimento diretto, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo e rimasti a carico dell'Assicurato si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla Compagnia nell'ambito della gestione del sinistro R.C.A. da risarcimento diretto.

## Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;

- nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari).

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

### Liquidazione dei danni - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero, in caso di controversia, su decisione di un Collegio di periti concordemente nominati da Vittoria e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

I Periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Vittoria e del Contraente in parti eguali. Il Contraente conferisce a Vittoria la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo a lui spettante.

### Inopponibilità all'Impresa degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate da Vittoria per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni di Vittoria stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

## Garanzie Accessorie

valide solo se richiamata in polizza

### 1. "Formula F" - Concedibile solo in abbinamento alle garanzie Furto o Incendio.

#### Danni da effrazione

L'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall'autoveicolo identificato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. **Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di Euro 550 per sinistro e per anno assicurativo.**

#### Perdita chiavi

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese, sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. **Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di Euro 300.**

#### Danni alla tappezzeria

Il rimborso all'Assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute, con il limite di Euro 200 per anno assicurativo, sostenute per il reintegro della

tappezzeria dell'autoveicolo identificato in polizza, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di Ospedali.

### **Spese di traino, custodia e parcheggio**

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autoveicolo assicurato disposti dall'Autorità in caso di furto, rapina o incendio. La garanzia è prestata, **sino alla concorrenza totale di Euro 200**, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato.

### **Garanzia cristalli**

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese sostenute dall'Assicurato, per la sostituzione e riparazione dei cristalli di seguito specificati dell'autoveicolo indicato in polizza: parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

La somma rimborsata per ogni sinistro, e comunque per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, non potrà essere superiore a Euro 350. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all'autoveicolo a seguito della rottura dei cristalli.

**LA GARANZIA OPERA A CONDIZIONE CHE L'INDENNIZZO NON VENGA PERCEPITO A SEGUITO DELL'OPERATIVITÀ PER IL MEDESIMO EVENTO DI ALTRE GARANZIE DI POLIZZA.**

In caso di riparazione effettuata presso un centro diverso da Carglass o da una delle carrozzerie convenzionate Vittoria (reperibili sul sito internet [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)), la garanzia è prestata con franchigia pari a € 100,00 per sinistro.

## **2. "Formula G"**

**concedibile solo alle autovetture ad uso privato in abbinamento alle garanzie Furto o Incendio e/o Casco**

### **Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà**

Il rimborso, **forfettariamente determinato in Euro 250**, delle spese sostenute e documentate relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà che l'Assicurato sostiene per la sostituzione dell'autovettura identificata in polizza, a seguito di perdita totale e definitiva. La garanzia opera a condizione che per la nuova autovettura venga emesso altro contratto con Vittoria per le garanzie di Incendio/Furto.

### **Rimborso imposta di proprietà**

Il rimborso del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro indennizzabile a termini di polizza e la data di scadenza dell'imposta pagata. La garanzia è operante in caso di perdita totale e definitiva dell'autovettura identificata in polizza.

### **Danni ai bagaglio**

Il rimborso, **sino al massimo di Euro 200**, dei danni ai bagagli dell'Assicurato e dei trasportati familiari, direttamente conseguenti ad incidente di circolazione, incendio o furto, azione del fulmine, scoppio ed esplosione del carburante che comportino la perdita totale e definitiva dell'autovettura identificata in polizza. La garanzia è valida esclusivamente per indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale, indossati e non, nonché attrezzature sportive, il tutto risultante da verbale redatto dalle competenti Autorità.

### Massimo indennizzo

Resta inteso che cumulativamente per tutte le garanzie "Formula G", Vittoria rimborserà fino ad un massimo di Euro 600 per anno assicurativo, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie.

### 3. Pacchetto ELITE

#### per tutti gli autoveicoli solo in abbinamento alle garanzie Furto o Incendio

Vittoria presta tutte le garanzie previste dai pacchetti precedenti "F e G" aumentando i limiti di indennizzo/rimborso come di seguito indicato:

- a) Danni da effrazione con il limite di Euro 1.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- b) Perdita chiavi con il limite di Euro 1.000;
- c) Danni alla tappezzeria con il limite di Euro 1.000 per anno assicurativo;
- d) Spese di traino, custodia e parcheggio sino alla concorrenza totale di Euro 1.000;
- e) Garanzia cristalli sino alla concorrenza totale di Euro 750 per sinistri e per anno assicurativo (In caso di riparazione effettuata presso un centro diverso da Carglass o da una delle carrozzerie convenzionate Vittoria - reperibili sul sito internet [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) -, la garanzia è prestata con franchigia pari a € 100,00 per sinistro);
- f) Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà, senza limiti di rimborso;
- g) Rimborso imposta di proprietà, senza limiti di rimborso;
- h) Danni al bagaglio con un rimborso, sino al massimo di Euro 1.000.

#### Vittoria inoltre garantisce:

- a) **Garanzia ripristino airbag:** il rimborso, sino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro e per anno assicurativo, delle spese documentate e sostenute per ripristinare gli airbag del veicolo assicurato in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale od a incidente di circolazione.
- b) **Garanzia lavaggio:** in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina del veicolo assicurato, il rimborso delle spese documentate e sostenute per il lavaggio del veicolo assicurato, sino alla concorrenza di Euro 100 per sinistro e per anno assicurativo.
- c) **Garanzia trasporto:** l'indennizzo, nei limiti ed alle condizioni previste per la garanzia incendio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, del veicolo stesso a bordo di treni o navi traghetto, nei seguenti casi:
  - affondamento, deragliamento del vettore;
  - allagamento della stiva;
  - scontro del vettore con altri mezzi;
  - caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc);
  - perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal codice della navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore.

Sono in ogni caso esclusi:

- a) i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore;
- b) i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Nel caso di sinistro, i reclami per i danni provocati al veicolo dovranno essere immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico, che provvederanno

a redigere per conto del passeggero il rapporto danni; il passeggero dovrà sottoscrivere tale rapporto. Copia del rapporto dovrà essere consegnata a Vittoria, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato.

#### **4. Atti vandalici, fenomeni naturali, caduta oggetti**

##### **solo abbinabile alla garanzia Incendio**

Vittoria garantisce, a parziale deroga del punto “Esclusioni” della Sezione Danni lettere b) e c), il rimborso dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione, nel limite del valore dichiarato, derivanti da:

- a)** tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti vandalismo;
- b)** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve.

La garanzia è altresì prestata per gli altri danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza degli stessi eventi di cui ai punti precedenti, nonché per la caduta di oggetti di qualsiasi genere.

Sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi riconducibili alla circolazione dei veicoli. Nel caso di sinistro che colpisca le garanzie di cui al comma a., l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità; a Vittoria verrà inoltrata copia vistata dall'Autorità stessa.

In tutti i casi, Vittoria corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di polizza, previa deduzione dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza.

#### **5. Valore a nuovo**

##### **per le garanzie, Furto/Incendio, e per l'estensione di garanzia eventi sociopolitici, eventi naturali, caduta oggetti**

A parziale modifica di quanto previsto al punto “Determinazione dell'ammontare del danno” della Sezione Danni, e limitatamente alle autovetture ad uso privato, si pattuisce quanto segue:

- nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno, nell'ambito del valore dichiarato, è considerato pari al prezzo di listino;
- l'ammontare del danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione verrà determinato senza tener conto del degrado dell'autovettura o delle sue parti, (ad eccezione dei pneumatici) nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale, purché le riparazioni e le sostituzioni siano state eseguite e previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione stessa.

Qualora il valore dichiarato fosse inferiore al valore commerciale del veicolo, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra valore dichiarato e valore commerciale del veicolo al momento del danno.

#### **6. Clausola satellitare**

##### **solo abbinabile alla garanzia Furto**

Premesso che il Contraente ha specificamente dichiarato che sull'autovettura assicurata è installato un antifurto di tipo “satellitare”, e che questo viene regolarmente attivato, Vittoria concede uno sconto sul premio annuo relativo alla garanzia Furto, già conteggiato negli imponibili esposti in polizza.

In caso di sinistro l'Assicurato, al fine di dimostrare l'avvenuta installazione dell'impianto ed il corretto funzionamento dello stesso, dovrà consegnare a Vittoria:

- certificato di installazione dell'impianto di antifurto satellitare;
- certificato di presa in carico dell'impianto da parte della Centrale Operativa, e dichiarazione della stessa di gestione del sistema satellitare che attesti:
  - la regolare attivazione dell'impianto alla data del furto;
  - la data e l'ora di attivazione del segnale di allarme ed i successivi interventi operati completi della data e dell'ora di avvio (blocco del motore ecc.);

- idonea documentazione comprovante il corretto funzionamento del modulo GSM utilizzato dall'impianto di antifurto satellitare (bollette o dichiarazione del gestore di telefonia mobile);
- documentazione comprovante il regolare pagamento del canone relativo ai servizi di sorveglianza del veicolo al momento del sinistro.

In difetto Vittoria si avvarrà del disposto dell'art. 144 – comma 2 della Legge, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente, in base ai quali il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti applicato.

## 7. Clausola Degrado predefinito danno parziale

**valida per tutte le garanzie della sezione Danni, limitatamente alle autovetture ad uso privato**

A parziale modifica di quanto previsto al punto "Determinazione dell'ammontare del danno", si pattuisce quanto segue:

- nel caso di danno parziale del veicolo assicurato, sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro si opererà un deprezzamento (degrado), determinato sulla base della seguente tabella:

Mesi	Degrado
1° - 6° mese	Nessun Degrado
7° - 12° mese	
13° - 18° mese	
19° - 24° mese	
25° - 36° mese	
37° - 48° mese	
Oltre 48° mese - valore commerciale - Quattroruote	

Qualora il valore dichiarato fosse inferiore al valore commerciale del veicolo, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra valore dichiarato e valore commerciale del veicolo al momento del danno.

### Perdita chiavi

Il rimborso, previa presentazione di valido documento fiscale, delle spese, sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato in polizza. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà, con il limite di Euro 300.

## Condizioni di vincolo

**valide solo se richiamate in polizza**

In polizza vanno riportati il codice del “Tipo Vincolo” come indicato ai successivi punti, la data di scadenza del vincolo e la denominazione e sede dell’Ente Vincolante.

### 1) Tipo Vincolo “A”

per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale.

La presente polizza è vincolata sino alla data di scadenza vincolo indicata nella polizza stessa a favore dell’Ente Vincolante e pertanto Vittoria si obbliga per la durata del vincolo, indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell’Ente;
- b. comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. comunicare all’Ente, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo o la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Vittoria, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge;
- d. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultimo l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente Vincolante è fin d’ora autorizzato dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Comuni di Assicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo, ferma restando la facoltà di non accettare il premio proposto da Vittoria secondo quanto è previsto dall’art. 14 - Adeguamento del premio.

### 2) Tipo Vincolo “B”

per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, con pagamento in un’unica soluzione dell’intero premio di assicurazione per un periodo uguale alla durata del vincolo.

La presente polizza è vincolata a favore dell’Ente indicato sulla stessa e pertanto Vittoria si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico a:

- a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate, se non con il consenso dell’Ente;
- b. comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al veicolo, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell’Ente e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest’ultimo

l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolante è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Si precisa che inoltre il presente contratto non è suscettibile di tacito rinnovo.

### 3) Tipo Vincolo "C"

per i veicoli locati in leasing, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing.

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolante indicato in polizza ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data di scadenza pure riportata in polizza, Vittoria si impegna nei confronti dell'Ente:

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente;
- b. a comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c. a comunicare all'Ente, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo o la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Vittoria, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Legge.

Resta inteso che Vittoria assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi delle condizioni di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al veicolo, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto all'Ente Vincolante nella sua qualità di Proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato, con il consenso scritto dell'Ente. Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Comuni di Assicurazione, fino alla data di scadenza del vincolo, ferma restando la facoltà di non accettare il premio proposto da Vittoria secondo quanto è previsto dall'art. 14 - Adeguamento del premio .

### 4) Tipo Vincolo "D"

per i veicoli locati in leasing, con pagamento in un'unica soluzione dell'intero premio di assicurazione per un periodo uguale alla durata del contratto di leasing.

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente indicato in polizza ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data di scadenza pure riportata in polizza, Vittoria si impegna nei confronti dell'Ente:

- a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- b. a comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto, guasti accidentali, o altri danni relativi al veicolo, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato, con il consenso scritto dell'Ente. Si precisa inoltre che il presente contratto non è suscettibile di tacito rinnovo.







## Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT. VERS.  
PART. IVA 01329510168 COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI  
MILANO N. 01329510168 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20149  
MILANO VALERENATO SERRA 46- ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE  
DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00074  
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI  
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008

*Il fascicolo è stato aggiornato alla data del 01/07/2011*